



Venezia 19 Giugno 2017

## **APE SOCIAL E PRECOCI**

### **DOMANDE ENTRO IL 15 LUGLIO 2017**

*In caso di perfezionamento di tutte le condizioni richieste entro il 31 dicembre 2017*

#### **SOGGETTI INTERESSATI**

- Ape Social: Lavoratori dipendenti e autonomi con almeno 63 anni di età.
- Precoci: Lavoratori dipendenti e autonomi a cui si applichi il sistema di calcolo retributivo o misto con almeno 41 anni di contributi.

#### **CONDIZIONI**

- Ape Social: Cessazione di qualsiasi attività lavorativa, non essere titolare di pensioni dirette.
- Precoci: Almeno 12 mesi di contributi di effettivo lavoro, precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età.

#### **IMPORTO**

- Ape Social: Importo massimo dell'assegno erogabile pari a 1.500,00 € mensili corrisposto per 12 mensilità.
- Precoci: Pari all'importo della pensione maturato al momento in cui si presenta la domanda (non ci sono penalizzazioni).

#### **PARTICOLARITA'**

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto, si tiene conto di tutta la contribuzione, versata a qualsiasi titolo presso l'Ago, le forme sostitutive ed alla Gestione Sperata.

#### **BENEFICIARI**

- Lavoratori disoccupati (per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale), che abbiano cessato di usufruire della disoccupazione da almeno 3 mesi. *Per Ape Social minimo 30 anni di contribuzione.*
- Lavoratori che assistono da almeno 6 mesi un familiare convivente con handicap grave ex art. 3 comma 3 legge 104 del 1992 (coniuge, persona in unione civile o parente di 1° grado). *Per Ape Social minimo 30 anni di contribuzione.*
- Lavoratori con riconoscimento dell'invalidità civile con un punteggio pari ad almeno il 74%. *Per Ape Social minimo 30 anni di contribuzione.*
- Lavoratori dipendenti che svolgano attività pesanti da almeno 6 anni in modo continuativo alla data della domanda di accesso all'APE ai sensi della legge 232/2016. *Per Ape Social minimo 36 anni di contribuzione:*
  - Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici.
  - Conducenti di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni.
  - Conciatori di pelle e pellicce.
  - Conducenti di convogli ferroviari e personale viaggiante.
  - Conducenti mezzi pesanti e camion.



- Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato a turni.
- Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza.
- Insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido.
- Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati.
- Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia.
- Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.
- Lavoratori dipendenti che svolgano attività lavori usuranti di cui D.lgs n. 67/2011.  
Solo per Precosi:
  - Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, di cui al DM 19 maggio 1999 (Decreto Salvi).
  - Lavoratori notturni, nelle categorie dei lavoratori a turni, che prestano la loro attività nel periodo notturno o al di fuori di tali casi dei lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata all'intero anno lavorativo.
  - Lavoratori addetti a lavorazioni a catena.
  - Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

#### **DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA A SECONDA DELLA TIPOLOGIA**

- Per lavoratori disoccupati lettera di licenziamento o di dimissioni per giusta causa o verbale di accordo di risoluzione consensuale
- Per lavoratori che assistono un familiare, certificazione attestante l'handicap in situazione di gravità ai sensi della con handicap grave ex art. 3 comma 3 legge 104/1992 del familiare a cui si presta assistenza
- Per lavoratori invalidi civili, verbale di invalidità civile attestante il grado pari ad almeno il 74%.
- Per lavoratori che svolgono attività pesanti, copia del contratto di lavoro o della busta paga, e attestazione del datore di lavoro con riportato:
  - I periodi di lavoro svolto.
  - Il contratto di lavoro applicato.
  - Le mansioni.
  - Il livello inquadramento.
  - Con riguardo alle sole categorie di cui alle lettere a, b, c, d, e, g, i, l, m dell'allegato A, anche l'applicazione delle voci di tariffa INAIL con tasso medio non inferiore al 17 per mille.
- Per lavoratori che svolgono lavori usuranti, ai sensi del D.lgs. 67/2011 dovrà essere allegata la documentazione, già individuata dal decreto.

#### **TEMPI DELLA DOMANDA**

- Le domande presentate oltre il 15 luglio p.v. e non oltre il 30 novembre 2017, saranno prese in considerazione soltanto qualora, una volta completato il monitoraggio, residuino risorse finanziarie.
- Per chi perfeziona tutte le condizioni richieste entro il 31 dicembre 2018, la domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2018.

*La Segreteria Regionale FISTel CISL Veneto*